



COMUNE DI FORLÌ CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 09 Giugno 2026

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 09 Giugno 2026 alle ore 15:00 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.	N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.
1	ASCARI RACCAGNI ALESSANDRA	X		18	MARABINI GIULIO	X	
2	BARTOLINI DAMIANO	X		19	MASSA ELISA	X	
3	BENTIVOGLI ALBERTO JUNIOR	X		20	MEZZACAPO DANIELE		X
4	BRUNELLI EROS	X		21	MORGAGNI FEDERICO	X	
5	BUCCI GIOVANNI	X		22	PALA VINICIO		X
6	CATALANO MARCO		X	23	PIERI ENRICO	X	
7	CATTANI FLAVIA		X	24	POGGI LORETTA		X
8	CEREDI LORIS		X	25	POMPIGNOLI MASSIMILIANO		X
9	COLANGELO ELENA	X		26	RAGNI FABRIZIO	X	
10	CRISPINO LUCIA		X	27	RINALDINI GRAZIANO	X	
11	D'AIELLO ALFONSO CRISTIAN	X		28	SARAGONI DANIELA		X
12	FAGNOLI GABRIELLA	X		29	SCIRRI DIANA		X
13	FARNETI PAOLO		X	30	TASSINARI CRISTINA		X
14	GALLOZZI LEONARDO	X		31	VALLI MICHELE		X
15	GASPERINI ALESSANDRO	X		32	VERSARI GIULIA	X	
16	GENTILI ALBERTO		X	33	ZATTINI GIAN LUCA		X
17	LEUCCI MATTEO		X				

TOTALE PRESENTI: 17

TOTALE ASSENTI: 16

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA ALESSANDRA NERI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri COLANGELO ELENA, D'AIELLO ALFONSO CRISTIAN, VERSARI GIULIA.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri PETETTA GIUSEPPE, BARTOLINI LUCA, SANSAVINI ANGELICA, BRAVI KEVIN, CASARA PAOLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Presidente ELISA MASSA pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 23

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MODIFICATO A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE N. 01 DEL 2026**

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

La Presidente del Consiglio, Elisa Massa, introduce la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio comunale concernente l'oggetto.

Successivamente la Presidente passa la parola all'Ass. Sansavini che illustra l'argomento.

La Presidente apre poi la discussione, come si evince da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Legge n. 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n. 2 del 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii, legge regionale di attuazione della legge 328/2000;
- la Legge Regionale n. 24 dell'08.08.2001 recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna (DAL) n.154 del 2018 recante "Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica" che, definisce i requisiti per accesso e la permanenza negli alloggi ERP e la metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 99 del 11.12.2023 "Approvazione del nuovo regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione della Legge Regionale n. 24 del 08.08.2001 e s.m.i."- Abrogazione precedente regolamento (deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 09.12.2008 e n. 97 DEL 11.12.2018)"

DATO ATTO che la richiamata DAL n. 154 del 2018 dispone che: *"i Comuni nei propri regolamenti, ai sensi dell'art. 25, comma 3, lettera b) della Legge Regione Emilia Romagna n. 24/2001 e s.m.i., possono incentivare nuclei con anzianità di residenza o attività lavorativa maggiori attraverso la attribuzione di specifici punteggi (Allegato 1, lettera b)"* e che pertanto il Comune di Forlì ha confermato, nel suddetto regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato nel 2023, la valorizzazione dell'anzianità di residenza nel territorio comunale come già previsto nel previgente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 09.12.2008, stabilendo l'assegnazione fino ad un massimo di 15 punti (categoria D);

EVIDENZIATO che:

- la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla materia con la sentenza n. 1, depositata l'8 gennaio

2026, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'Allegato B, lett. c-1), della L.R. Toscana 2/2019, recante «*Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)*», nella parte in cui attribuiva punteggi aggiuntivi in graduatoria per la cosiddetta “*storicità della presenza*”, consistente nella residenza anagrafica o nella prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando. La Corte ha censurato, quindi, un criterio che finiva per attribuire rilievo preponderante e premiale a una condizione non direttamente collegata al bisogno abitativo, a fronte della finalità dell'ERP di «*assicurare il soddisfacimento del bisogno primario ad una abitazione*»;

- secondo la Corte costituzionale, infatti, la norma che attribuisce un punteggio crescente all'aumentare degli anni di stanzialità sul territorio viola il principio di eguaglianza in senso formale (art. 3, primo comma, Cost.), poiché determina, ai fini della formazione della graduatoria, una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versano tutte in condizioni di fragilità; essa si pone altresì in contrasto con il principio di eguaglianza in senso sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), che impone alla Repubblica di «*rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana*»;
- in tale prospettiva, la Corte ribadisce la “*necessaria centralità dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale il servizio di Edilizia Residenziale Pubblica è funzionalmente preordinato a porre rimedio*”. Specifica inoltre che “*il protrarsi dell'attesa può opportunamente riflettersi nell'anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione, in quanto circostanza che documenta l'acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata realizzazione dell'istanza abitativa e che, dunque, dà effettiva evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato*”;

DATO ATTO inoltre che,

- con nota pervenuta in data 05.02.2026 – P.G. 0013944 del 05.02.2026 - la Regione Emilia Romagna, competente a legiferare in materia di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, ha precisato che: “*stabilendo la sentenza un principio di carattere generale, vincolante per i legislatori regionali, si ritiene che, nelle more di una più complessiva riforma delle politiche abitative, non debba essere considerata la previsione della DAL n. 154 del 2018, nella parte in cui dispone che “I Comuni nei propri regolamenti, ai sensi dell'art. 25, comma 3, lettera b), della L.R. n. 24/2001 e s.m.i., possono incentivare nuclei con anzianità di residenza o attività lavorativa maggiori attraverso l'attribuzione di specifici punteggi” (Allegato 1, paragrafo 1, lettera b), trattandosi di criterio premiale fondato sulla medesima logica censurata dalla Corte. Al fine di evitare disparità di trattamento tra soggetti caratterizzati dal medesimo stato di bisogno, si invitano sin d'ora tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna a tenere conto, nella predisposizione dei futuri Regolamenti per l'accesso all'ERP, nei futuri Avvisi per l'assegnazione degli alloggi e nella gestione delle graduatorie in essere, dei principi affermati dalla richiamata sentenza, considerato che l'utilizzo del criterio premiale della storicità di residenza esporrebbe i Comuni a possibili contenziosi e a probabili future declaratorie di illegittimità costituzionale*”;
- con nota pervenuta in data 25.02.2026- P.G. 0023076 del 26.02.2026 - le confederazioni CGIL-CISL-UIL, congiuntamente alle associazioni degli inquilini SUNIA – SICET -UNIAT, a seguito della richiamata sentenza costituzionale n. 1 del 2026 e della comunicazione regionale di cui sopra propongono, tra l'altro, la sospensione temporanea delle assegnazioni degli alloggi ERP in quanto correlate a graduatorie che prevedono l'attribuzione del punteggio aggiuntivo legato al predetto requisito dell'anzianità di residenza del richiedente e ciò al fine di scongiurare l'insorgere di eventuali contenziosi;

PRESO ATTO, altresì, delle considerazioni in merito al tema sopra descritto emerse nel corso del

Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative (art. 5 Legge Regionale n. 24 del 2001) svoltosi in data 20.03.2026 con la presenza e partecipazione delle sopra citate rappresentanze delle organizzazioni sindacali secondo le quali si auspica una modifica dei regolamenti comunali vigenti al fine di allinearli al dispositivo della predetta sentenza della Corte Costituzionale;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra esposto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19.03.2026 è stato espresso il seguente indirizzo:

- a) procedere con l'aggiornamento del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel territorio comunale, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 99 del 11.12.2023, al fine di recepire i principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale indicata ai punti precedenti;
- b) mantenere l'efficacia della vigente graduatoria comunale, per il principio di conservazione degli atti amministrativi, provvedendo alla correzione d'ufficio delle posizioni dei richiedenti e, in particolare, dei punteggi e dei criteri di priorità per le domande con parità di punteggio, alla luce degli aggiornamenti approvati dal Consiglio Comunale;
- c) sospendere temporaneamente le assegnazioni degli alloggi comunali di ERP nelle more dell'approvazione delle modifiche del testo del corrispondente regolamento, in quanto necessarie per recepire i principi sanciti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2026;

RITENUTO opportuno, pertanto, apportare le modifiche e le integrazioni al vigente regolamento comunale così come specificate nell'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto, delle quali di seguito si indicano quelle più rilevanti:

- Art. 4 "REQUISITI PER L'ACCESSO E PER LA PERMANENZA NEGLI ALLOGGI DI ERP",
- Art. 7 " CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI"
- ART. 8 "CRITERI DI PREVALENZA NELLA GRADUATORIA"
- ABROGAZIONE DELLA CATEGORIA D) DEI PUNTEGGI "ANZIANITÀ DI RESIDENZA" (15 PUNTI)
- IMPLEMENTAZIONE DEL PUNTEGGIO ASSEGNABILE PER L'ANZIANITÀ DI PERMANENZA NELLA GRADUATORIA (DA 5 A 10 PUNTI);

RILEVATO che il regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione della Legge Regionale n. 24 del 08.08.2001, in esito alle modifiche approvate con il presente atto, corrisponde al testo integrale **allegato B)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO, quindi, opportuno demandare a successivi atti gestionali assunti dal dirigente del Servizio Welfare e Sussidiarietà in ordine:

- a) alla pubblicazione di avviso indicante la data di decorrenza per la presentazione delle domande di accesso alla graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi di ERP utilizzando la modulistica adeguata e coerente con le integrazioni regolamentari approvate dalla presente deliberazione;
- b) al ricalcolo d'ufficio dei punteggi delle domande attualmente nella graduatoria esecutiva in base alle disposizioni introdotte con il regolamento allegato al presente atto, con successiva pubblicazione della stessa e corrispondente ripresa delle assegnazioni degli alloggi di ERP;
- c) al ricalcolo d'ufficio dei punteggi riportati nelle domande in fase di istruttoria in quanto presentate nel periodo compreso dal 01 febbraio 2025 al 31 dicembre 2025 con pubblicazione della nuova graduatoria provvisoria aggiornata ed integrata con quella previgente, comprendente i correttivi di cui al precedente punto a);
- d) al ricalcolo d'ufficio dei punteggi riportati nelle domande in fase di istruttoria in quanto presentate nel periodo compreso dal 01 gennaio 2026 alla data di cui al precedente punto a) utili per il prossimo aggiornamento della graduatoria comunale con le domande utilmente presentate fino al giorno 31 dicembre 2026;

RILEVATO, quindi, che l'aggiornamento dei criteri di assegnazione, così come sopra specificati, ha come scopo l'eliminazione di ogni fattore di premialità legato alla "storicità della presenza" sul territorio del richiedente, garantendo che la graduatoria rifletta esclusivamente l'effettivo stato di bisogno abitativo dei richiedenti;

PRECISATO che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio finanziario né sullo stato patrimoniale dell'Ente, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012;

VISTO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1° del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Welfare e Sussidiarietà;

ACQUISITO il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Con votazione effettuata in forma palese mediante procedimento elettronico, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 19 (entrati Crispino, Tassinari, Valli, uscito Morgagni)

- Voti favorevoli: 19
- Voti contrari: 0
- Votanti: 19
- Astenuti: 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE per le regioni e le motivazioni indicate in premessa, che s'intendono integralmente richiamate, le modifiche al testo del regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione della Legge Regionale n. 24 del 08.08.2001 e s.m.i., così come specificamente indicate nell'**allegato A**) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DARE ATTO, pertanto, che il testo nella versione integrale ed aggiornata del suddetto regolamento corrisponde a quanto riportato nell'**allegato B**) alla presente deliberazione;

3. DI DEMANDARE a successivi atti gestionali assunti dal dirigente del Servizio Welfare e Sussidiarietà:

a) la pubblicazione di apposito avviso indicante la data di decorrenza per la presentazione delle domande di accesso alla graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi di ERP sono presente utilizzando la modulistica adeguata e coerente con le integrazioni regolamentari approvate dalla presente deliberazione;

b) il ricalcolo d'ufficio dei punteggi delle domande attualmente nella graduatoria esecutiva in base alle disposizioni introdotte con il regolamento allegato al presente atto, con successiva pubblicazione della stessa e corrispondente ripresa delle assegnazioni degli alloggi di ERP;

c) il ricalcolo d'ufficio dei punteggi riportati nelle domande in fase di istruttoria in quanto presentate nel periodo compreso dal 01 febbraio 2025 al 31 dicembre 2025 con pubblicazione della nuova

graduatoria provvisoria aggiornata ed integrata con quella previgente, comprendente i correttivi di cui ai precedenti punti a) e b);

d) il ricalcolo d'ufficio dei punteggi riportati nelle domande in fase di istruttoria in quanto presentate nel periodo compreso dal 01 gennaio 2026 alla data di cui al precedente punto a), al fine di compiere il prossimo aggiornamento della graduatoria comunale comprendente le domande utilmente presentate fino al giorno 31 dicembre 2026;

4. DI STABILIRE che il nuovo “regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione della Legge Regionale n. 24 del 08.08.2001 e s.m.i.” entra in vigore alla data di esecutività del presente atto;

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere, per consentire l’immediata operatività, con votazione effettuata in forma palese mediante procedimento elettronico, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 20 (entrati Crispino, Tassinari, Valli)

- Voti favorevoli: 20
- Voti contrari: 0
- Votanti: 20
- Astenuti: 0

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.